



**CITTA' di CAVARZERE**  
(Provincia di Venezia)  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

---

**CONVENZIONE**  
**per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde – anno 2018**  
**Periodo 01.04.2018 / 30.06.2018**  
(artt. 4 e 5 L. n° 381/91 e artt. 10 e 12 L.R.V. n° 23/06)

**PREMESSO**

- che in esecuzione degli artt.10 e 11 della l.r. n. 23/2006 di attuazione dei principi di cui alla legge n. 381/1991, gli Enti Pubblici possono affidare mediante convenzione la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari alle Cooperative Sociali di tipo “B” disciplinate dalle legge sopra indicate;

- che la l.r. 23/2006, all’art. 12, definisce in particolare i seguenti criteri preferenziali nella scelta del contraente:

- a) gli elementi in gradi di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto stesso;
- b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
- c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
- e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
- f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;

- che con deliberazione n. 4189/2007 la Giunta Regionale ha determinato nell’allegato A gli elementi oggettivi per l’individuazione dell’affidatario nonché i criteri preferenziali della stipula delle convenzioni;

- che il soggetto affidatario è iscritto con provvedimento n.        del        all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il n.        sezione       , ai sensi di legge,;

- che il soggetto affidatario ha contemplate tra le finalità del proprio Statuto lo svolgimento, fra le altre, dei servizi di manutenzione del verde;

- che con affidamento delle attività oggetto della convenzione l’Ente si pone i seguenti obiettivi: promuovere alcune iniziative volte alla integrazione di persone svantaggiate, potenziare e migliorare il servizio in oggetto, elevare il livello qualitativo della prestazione, risolvere emergenze sociali favorendo l’inserimento lavorativo di persone disagiate come definito dall’art. 4 della legge 381/1991;

- che la scelta di affidare il servizio in convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 381/1991 e della l.r. 23/2006 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, trova giustificazione nei seguenti motivi: nel fatto che l’inserimento lavorativo rappresenta per le persone svantaggiate la logica conclusione degli interventi riabilitativi precedentemente

svolti ed il più delle volte l'unica possibilità di integrazione sociale e quindi il Comune di Cavarzere intende offrire delle opportunità occupazionali che da una parte rispettino le esigenze delle persone svantaggiate e dall'altra rispondano a precise necessità lavorative dell'Ente;

- Vista la L. 381/91;
- Vista la L. 52/96;
- Vista la L.R. 23/06;
- Vista la L.R. 5/96;
- Vista la DGR n. 4189 del 18.12.2007;

## **TRA**

### **il COMUNE DI CAVARZERE**

con sede legale in Cavarzere, Via Umberto I, n. 2, c.f.: 00194510277, che di seguito per brevità verrà chiamato affidante, rappresentato dall'ing. Fausto Sanguanini, Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune, il quale dichiara di agire ai sensi dell'art.60 - comma 4 - dello Statuto Comunale,

### **e la COOPERATIVA SOCIALE di tipo "B"**

" che di seguito per brevità verrà chiamata affidataria, con sede legale in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto,

## **SI CONVIENE**

A) l'affidamento dell'attività del servizio di manutenzione del verde pubblico per l'anno 2018 periodo 01.04.2018 / 30.06.2018 come descritta negli allegati progettuali: capitolato speciale, elenco aree , tavole, mappe.

B) La gestione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati nell'apposito Capitolato Speciale d'Appalto che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

C) la convenzione ha la durata di mesi 3 a partire dal giorno 01/04/2018 e termina il giorno 30/06/2018;

D) l'affidatario si impegna a:

- 1) ad impiegare, per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, persone svantaggiate, che, previa verifica delle capacità attitudinali e delle necessità lavorative, possono trovare piena integrazione all'interno di un contesto lavorativo organizzato;
- 2) ad utilizzare gli eventuali volontari presenti per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle dei lavoratori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 266/1991, dalla l.r. 40/1993 e dalla l.r. 23/2006, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- 3) ad affidare la direzione tecnica dell'attività al Sig. \_\_\_\_\_ in possesso della qualifica professionale.
- 4) a rispettare, per i lavoratori impiegati nell'attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;

- 5) ad assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- 6) a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione;
- 7) a trasmettere all'Ente con una periodicità di mesi 1 (uno) una relazione sull'andamento tecnico della gestione dell'attività, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti;

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati dai due contraenti. Un rappresentante dell'Ente affidante, uno dell'affidatario ed uno degli utenti opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine all'attività, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini;

- 8) ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente affidante e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività in convenzione in caso di mancata realizzazione dell'attività convenzionata, l'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'affidatario medesimo;
- 9) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione, ai fini della risoluzione dell'attività oggetto della presente convenzione indicati dall'Ente ed appartenenti alle categorie, di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/1991;
- 10) a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa;
- 11) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone o enti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- 12) a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'attività oggetto della convenzione stessa;
- 13) a trasmettere periodicamente all'Ente affidante l'elenco nominativo delle persone inserite, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time. etc.), la data di assunzione, il numero dei giorni impiegati nell'attività dal personale;

F) L'Ente affidante si impegna ad erogare per la fornitura dell'Appalto il corrispettivo di € ..... oltre IVA al 22% (determinazione n.        del        ) con le modalità stabilite nel CSA sulla base delle prestazioni richieste ed effettuate, in ogni singolo periodo, e su presentazione di rendicontazione e documentazione di spesa sottoscritta dal referente tecnico, attestata il regolare svolgimento del servizio;

G) un referente responsabile individuato dall'Ente affidante e un esperto designato dall'affidatario predisporranno un programma individualizzato di sostegno e recupero. Le modalità attuative dell'intervento a favore della persona inserita competono all'affidatario nel rispetto del programma di intervento individuale sopra indicato;

H) qualora la cooperativa, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale;

I) la risoluzione della presente convenzione può essere promossa da parte dell'Ente nei casi di:

- 1 ) grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
  - 2) scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità tutoria;
  - 3) cancellazione dall'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- da parte dell'Affidatario del servizio nei seguenti casi:
- 4) riduzione del numero dei giorni di prestazioni delle persone inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto;
  - 5) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate;

L) è parte integrante della convenzione il Capitolato Speciale d'Appalto con l'allegato Elenco Prezzi al netto del ribasso d'asta offerto;

M) l'Ente affidante nomina quale suo referente il Dirigente del Settore Governo del Territorio, a cui l'affidatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Cavarzere, lì

Il Dirigente  
Ing. Fausto Sanguanini

La Cooperativa Sociale  
il Legale Rappresentante